



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto finalizzato agli interventi di adeguamento degli impianti che forniscono gas alle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., in attuazione del DPCM del 29 settembre 2017 – (ID 90/10098)**

<b>GESTORE</b>	<b>ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A.</b>
<b>LOCALITÀ</b>	<b>TARANTO</b>
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	<b>22 GENNAIO 2020</b>

**Gruppo Istruttore:**

Dott. Antonio Fardelli – Referente

Avv. David Roettgen

Ing. Claudio Rapicetta

Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)

Ing. Aniello Polignano (Provincia di Taranto)

Ing. Fausto Koronica (Comune di Taranto)

Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

**INDICE**

1. DEFINIZIONI .....	3
2. INTRODUZIONE .....	7
2.1 Atti presupposti .....	7
2.2 Atti normativi .....	7
2.3 Attività istruttorie .....	10
3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC .....	13
4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHE FORNISCONO GAS ALLE CENTRALI TERMoeLETTRICHE ARCELORMITTAL ITALY ENERGY S.R.L., IN ATTUAZIONE DEL DPCM DEL 29 SETTEMBRE 2017.....	14
4.1 Impianto di desolforazione attuale .....	15
4.2 Descrizione dell'intervento sull'impianto desolforazione gas coke ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto .....	16
5. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI.....	18
6. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	19
7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	19

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

**1. DEFINIZIONI**

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A., installazione IPPC sita nei Comuni di Taranto e Statte, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signature and initials at the bottom right]*



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.va.minambiente.it">http://www.va.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
---	---

*[Handwritten signatures and initials]*



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/0033/2012 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis, con cui la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è stata prorogata nelle sue funzioni fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/335/2017 del 12/12/2017 relativo alla costituzione, organizzazione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/864 del 14/05/2019, che assegna le attività istruttorie connesse al riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>– Dott. Antonio Fardelli (Referente GI)</li><li>– Ing. Claudio Franco Rapicetta</li><li>– Avv. David Roettgen</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>– Ing. Paolo Garofoli - Regione Puglia</li><li>– Ing. Aniello Polignano – Provincia di Taranto</li><li>– Ing. Fausto Koronica - Comune di Taranto</li><li>– Ing. Mauro De Molfetta – Comune di Statte</li></ul>
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none"><li>– Ing. Fernando Pensosi</li></ul>

### 2.2 Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

	<p>l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</li><li>– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li></ul> <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p>
visto	<p>L'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale:</p> <p><i>“Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all’Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>
Visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo</i></p>





**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

	<i>di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-<i>septies</i>;</p> <p>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</p>
visto	<p>l'articolo 29 - <i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione 2012/135/UE del 28/02/2012 concernenti la produzione di ferro e acciaio;</li><li>- le Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione (UE) 2017/1442 del 31/07/2017 concernenti i grandi impianti di combustione.</li></ul>
-----------	---

### 2.3 Attività istruttorie

Vista	L'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) n. DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM del 14/3/2014 e DPCM del 29 settembre 2017;
visti	<p>in particolare i seguenti articoli del sopra citato DPCM del 29 settembre 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- all'articolo 8, comma 1, che: <i>"Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame dell'AIA per le centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia) per l'adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per i grandi impianti di combustione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 212 del 17 agosto 2017"</i>;</li><li>- all'articolo 8, comma 2 che: <i>"L'adeguamento alla decisione di esecuzione di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 17 agosto 2021, in conformità all'art. 21, comma 3, della direttiva 2010/75/UE, così come recepita dall'art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006"</i>;</li><li>- all'articolo 2, comma 5, che: <i>"nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le emissioni dello stabilimento ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolforazione presente nell'area cokeria."</i>;</li></ul>
vista	<p>la nota prot. DVA/26471 del 15/11/2017, con cui l'Autorità competente, nel precisare che il riferimento corretto è al paragrafo 9.2.1.1.3 dell'AIA 2011 in cui è contenuta la previsione che <i>"nei periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke (circa tre settimane all'anno) è prevista una deroga agli impianti utilizzatori di gas coke"</i> e non al paragrafo 9.2.1.1.4 riportato nel DPCM 29/09/2017 per mero errore materiale, ha chiarito che, nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche alle BAT Conclusions, conformemente a quanto previsto alla prescrizione n. 13 del decreto di riesame dell'AIA del 2016, durante i periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke, fermo restando il rispetto del valore limite in flusso di massa per SO<sub>2</sub>, i dati emissivi</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

	rilevati dagli SME possono non essere considerati validi ai fini della verifica della conformità al valore limite di emissione in concentrazione;
visto	il decreto direttoriale n. 160 del 29/4/2019, con cui l'Autorità competente ha disposto il riesame parziale dell'AIA dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto finalizzato agli interventi di adeguamento degli impianti che forniscono gas alle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., in attuazione del DPCM del 29 settembre 2017;
vista	la nota prot. DVA/11025 del 2/5/2019 con cui l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di riesame parziale dell'AIA dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto finalizzato agli interventi di adeguamento degli impianti che forniscono gas alle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., in attuazione del DPCM del 29 settembre 2017, identificato con l'ID 90/10098;
visto	il decreto direttoriale n. 430 del 22/11/2018 con cui l'Autorità competente ha disposto il riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientale delle centrali termoelettriche, finalizzato ad adeguare il provvedimento alle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 del 31/07/2017;
vista	la nota n. 27349/DVA del 4/12/2018 con cui la Divisione competente della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha comunicato al Gestore della centrale termoelettrica ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. (ex Taranto Energia S.r.l. in A.S.) l'avvio del riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA n. DVA/DEC/2010/72 del 29/03/2010 e s.m. per l'adeguamento alle conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2017/1442, anche in attuazione del Piano Ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017 per lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.);
vista	la nota prot. 4252/DVA del 20/2/2019, con cui l'Autorità competente ha disposto l'avvio dell'attività istruttoria, da parte della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, relativa al procedimento di riesame complessivo dell'AIA delle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., finalizzato ad adeguare il provvedimento alle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 del 31/07/2017, identificato con codice ID 53/9950, richiamando le disposizioni previste in proposito dal DPCM 29/09/2017;
vista	la nota n. CET 35/19 del 4/4/2019 (8872/DVA del 8/4/2019) con cui ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica ad integrazione di quella inviata con nota n. CET 08/19 del 31 gennaio 2019 e n. CET 12/19 del 11 febbraio 2019, tra cui la scheda C.16: <i>"Studio di Fattibilità per la Realizzazione di una nuova linea di desolforazione di gas coke e potenziamento del sistema di raffreddamento per l'impianto sottoprodotti Cokeria dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia di Taranto, anche in linea con la previsione di cui alla lettera d) del punto 3.3 dell'Addendum al Contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda stipulato con ILVA S.p.A in A.S."</i> ;



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
visto	il verbale della seduta della Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2019, trasmesso dalla DVA con nota del 19/12/2019, protocollo n. DVA/33180;
visti	gli esiti delle riunioni del Gruppo istruttore: <ul style="list-style-type: none"><li>– del 29/05/2019 di cui al verbale prot. CIPPC/1048 del 31/5/2019, in cui si è svolto anche un sopralluogo presso gli impianti della centrale e l'impianto desolfurazione dello stabilimento siderurgico;</li><li>– del 23/10/2019 di cui al verbale prot. CIPPC/1709 del 23/10/2019;</li><li>– del 27-28/11/2019 di cui al verbale prot. CIPPC/2102 del 28/11/2019;</li><li>– del 21-22/01/2020.</li></ul>

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

**3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC**

<b>Ragione sociale</b>	ArcelorMittal Italia S.p.A.
<b>Indirizzo sede operativa</b>	S.S. Appia km 648 – 74100 TARANTO
<b>Sede Legale</b>	Viale Brenta 27/29 – 20139 Milano
<b>Tipo impianto</b>	Acciaieria integrata, riesame parziale
<b>Codice e attività IPPC</b>	Codice 1.3 – Produzione coke metallurgico Codice 2.1 – Produzione agglomerato Codice 2.2 – Produzione ghisa e acciaio Codice 2.3a - Produzione laminati piani a caldo Codice 2.3c – Zincatura a caldo Codice 3.1- Produzione calce Codice 5.4 – Esercizio discariche Codice 6.7 – Rivestimento tubi e lamiere
<b>Attività non IPPC</b>	Laminazione a freddo di nastri d'acciaio, decapaggio e rigenerazione acido cloridrico Elettrozincatura Produzione tubi Produzione gas tecnici Produzione calcare Produzione e distribuzione acqua, aria compressa, vapore
<b>Gestore Impianto</b>	Stefan Michel R Van Campe S.S. 7 Appia, km. 648 – 74123 Taranto (TA) Recapiti telefonici: 099 4817210 PEC: <a href="mailto:direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com">direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com</a>
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza)
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	SI – ISO14001
<b>Certificato di prevenzione incendi</b>	Lo stabilimento siderurgico di Taranto è soggetta agli adempimenti del D.Lgs. 105/15.
<b>Periodicità dell'attività</b>	Continua



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

**4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHE FORNISCONO GAS ALLE CENTRALI TERMoeLETTRICHE ARCELORMITTAL ITALY ENERGY S.R.L., IN ATTUAZIONE DEL DPCM DEL 29 SETTEMBRE 2017**

L'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) di cui DPCM 29/09/2017 prevede in particolare:

- all'articolo 8, comma 1, che: *“Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame dell'AIA per le centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia) per l'adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per i grandi impianti di combustione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 212 del 17 agosto 2017”;*
- all'articolo 8, comma 2: *“L'adeguamento alla decisione di esecuzione di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 17 agosto 2021, in conformità all'art. 21, comma 3, della direttiva 2010/75/UE, così come recepita dall'art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006”;*
- all'articolo 2, comma 5, che: *“nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le emissioni dello stabilimento ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolforazione presente nell'area cokeria.”.*

Con riferimento a quest'ultimo articolo, l'Autorità competente con nota prot. DVA/26471 del 15/11/2017, nel precisare che il riferimento corretto è al paragrafo 9.2.1.1.3 dell'AIA 2011 in cui è contenuta la previsione che *“nei periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke (circa tre settimane all'anno) è prevista una deroga agli impianti utilizzatori di gas coke”* e non al paragrafo 9.2.1.1.4 riportato nel DPCM 29/09/2017 per mero errore materiale, ha chiarito che, nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche alle BAT Conclusions, conformemente a quanto previsto alla prescrizione n. 13 del decreto di riesame dell'AIA del 2016, durante i periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke, fermo restando il rispetto del valore limite in flusso di massa per SO<sub>2</sub>, i dati emissivi rilevati dagli SME possono non essere considerati validi ai fini della verifica della conformità al valore limite di emissione in concentrazione.

Pertanto, in attuazione del DPCM 29/07/2019, l'Autorità competente con decreto direttoriale del 22/11/2018, n. 430 ha disposto il riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2010-72 del 29/3/2010 e successive modifiche delle centrali termoelettriche CET2 e CET3 di ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. di Taranto, ai fini dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, concernente i grandi impianti di combustione.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. nell'ambito della documentazione richiesta ai fini del riesame di cui al d.d. n. 430, con nota prot. CET 35/19 del 04/04/2019 (DVA/8872 del 08/04/2019) ha trasmesso lo *"Studio di Fattibilità per la Realizzazione di una nuova linea di desolfurazione di gas coke e potenziamento del sistema di raffreddamento per l'impianto sottoprodotti Cokeria dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia di Taranto, anche in linea con la previsione di cui alla lettera d) del punto 3.3 dell'Addendum al Contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda stipulato con ILVA S.p.A in A.S."* elaborato da ArcelorMittal Italia S.p.A.

Il punto n. 3.3. lettera d) dell'Addendum al contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda, prevede, infatti, che *"Allo scopo di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali dello stabilimento di Taranto rispetto a quanto previsto dal DPCM del 29 settembre 2017, con il presente Addendum l'Affittuario si obbliga inoltre a: [...] d) apportare, entro 36 mesi dalla Data di Esecuzione, migliorie all'impianto di desolfurazione del gas di cokeria al fine di garantire un livello di  $H_2S$  nel gas di cokeria inferiore a  $500\text{ mg/Nm}^3$  anche durante le operazioni di manutenzione dell'impianto"*.

In considerazione dello studio di fattibilità presentato con la nota prot. CET 35/19 del 04/04/2019, con decreto direttoriale del 29 aprile 2019, n.160, è stato disposto il presente riesame parziale dell'AIA dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. finalizzato agli interventi di adeguamento degli impianti di trattamento che forniscono gas alle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., tra cui la realizzazione di una nuova linea di desolfurazione di gas coke e potenziamento del sistema di raffreddamento per l'impianto sottoprodotti Cokeria.

Con la successiva nota prot. CET 111/19 del 17/12/2019 il Gestore ha presentato una modifica del progetto che garantisce comunque il raggiungimento delle medesime prestazioni.

#### **4.1 Impianto di desolfurazione attuale**

L'attuale impianto di desolfurazione del gas di cokeria dello stabilimento siderurgico di Taranto è costituito dai seguenti stadi di trattamento:

- assorbimento dell' $H_2S$  dal gas con una soluzione di acqua ammoniacale arricchita
- stripping a vapore per il desorbimento della soluzione e formazione di vapori di  $H_2S$
- assorbimento dell'ammoniaca ( $NH_3$ ) dai vapori prodotti e sua trasformazione in solfato di ammonio ( $(NH_4)_2 H_2SO_4$ )
- combustione dei vapori di  $H_2S$  e produzione di  $SO_2$
- conversione catalitica della  $SO_2$  in  $SO_3$
- produzione di acido solforico dai fumi di  $SO_3$

L'acido solforico prodotto viene riutilizzato negli impianti a valle per l'assorbimento dell' $NH_3$  dal gas. I fumi esausti vengono filtrati e quindi immessi in atmosfera mediante l'apposito camino.

Inoltre è presente un sistema di raffreddamento della desolfurazione che prevede refrigeranti che utilizzano acqua di mare per il raffreddamento indiretto dei liquidi di processo. Il Gestore riporta che durante i mesi estivi il sensibile aumento della temperatura dell'acqua compromette il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento e pertanto in caso di aumento di produzione rispetto all'assetto attuale che prevede 4 batterie in esercizio con tempo di distillazione non inferiore alle 24 ore potrebbe portare la desolfurazione a non tralasciare il limite prescritto di  $0.5\text{ gr/Nm}^3$ .




## Commissione Istruttoria AIA-IPPC

### Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto

#### 4.2 Descrizione dell'intervento sull'impianto desolforazione gas coke ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto

Preliminarmente il Gestore specifica che lo “studio di fattibilità riguarda l'adeguamento dell'impianto di desolforazione della cokeria dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto, al fine di rispettare i futuri nuovi limiti emissivi ai camini delle centrali termoelettriche di ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. anche durante le periodiche attività di manutenzione programmata dell'impianto di desolforazione.

Pertanto, l'obiettivo del progetto, di cui alla nota prot. CET 111/19 del 17/12/2019, è l'ammodernamento e il potenziamento delle due linee di distillazione attualmente in esercizio, in particolare delle sezioni DEA e DIST di ciascuna linea, e la realizzazione di una nuova linea di produzione acido solforico.




*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*





**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**



Il gestore riporta che il potenziamento delle due linee di distillazione con combustione di vapori acidi è indispensabile al fine di consentire manutenzioni periodiche all'intero impianto di desolforazione, garantendo il trattamento in continuo del gas coke.

Per consentire, invece, le attività ordinarie e straordinarie di manutenzione dell'attuale fabbrica acido, si prevede il raddoppio della linea stessa garantendo la marcia dell'impianto con almeno una delle due linee di trattamento. In questo modo è possibile evitare l'arresto momentaneo dell'impianto e quindi il rispetto continuativo dei limiti emissivi imposti al camino.

Secondo quanto riportato nello studio di fattibilità, lo sviluppo del progetto prevede il seguente cronoprogramma:

- Emissione ordine e avvio lavori 15/02/2020
- Termine dei lavori 17/08/2021



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

## 5. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

- Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente parere;
- considerato che l'adeguamento dell'impianto di desolfurazione gas di cokeria dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto risulta necessario per rispettare i futuri nuovi limiti emissivi ai camini delle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. anche durante le periodiche attività di manutenzione programmata dell'impianto di desolfurazione;
- considerato l'articolo 8, comma 2 del DPCM 29/09/2017, che prevede che, in conformità all'art. 21, comma 3, della direttiva 2010/75/ UE, così come recepita dall'art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006, l'adeguamento delle centrali termoelettriche di ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. di Taranto alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione, dovrà avvenire entro il 17 agosto 2021;
- considerato che il Gestore con la nota prot. DIR 697/19 del 17/12/2019 ha dichiarato di realizzare gli interventi di adeguamento e potenziamento sulle linee di desolfurazione e la nuova linea di produzione acido solforico dello stabilimento siderurgico entro il 17/08/2021, o comunque di garantire a partire da tale data il rispetto del limite relativo al tenore di H<sub>2</sub>S in ogni condizione di esercizio e di manutenzione;
- considerati gli esiti delle riunioni del Gruppo Istruttore del 29/05/2019, del 23/10/2019, 27 – 28/11/2019 e del 21 – 22/01/2020;

### IL GRUPPO ISTRUTTORE

ritiene che il Gestore debba realizzare gli interventi sulle linee di desolfurazione e la nuova linea di produzione acido solforico dello stabilimento siderurgico, previsti da ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto al fine di superare le misure transitorie di cui all'articolo 2, comma 5 del DPCM del 29 settembre 2017, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
**di Taranto**

1. a partire dal 18/08/2021 il tenore di  $H_2S$  nel gas di cokeria a valle della desolforazione deve essere inferiore a  $0,5 \text{ g/Nm}^3$  anche durante le operazioni di manutenzione dell'impianto;
2. fino al 17/08/2021, durante il periodo di fermata dell'impianto di desolforazione per manutenzione programmata, il tenore di  $H_2S$  nel gas di cokeria deve essere monitorato con frequenza settimanale, invece dell'attuale frequenza trimestrale;
3. a partire dal 18/08/2021, il tenore di  $H_2S$  nel gas di cokeria a valle della desolforazione, ai fini della verifica del rispetto del valore limite autorizzato, deve essere monitorato con frequenza mensile, invece dell'attuale frequenza trimestrale, secondo le modalità previste nel PMC per le misure in discontinuo;
4. a partire dal 18/08/2021, il Gestore deve garantire la misura in continuo del tenore di  $H_2S$ , a fini conoscitivi, a monte e a valle dell'impianto di desolforazione, con le modalità da concordare con l'Autorità di controllo, per consentire un controllo costante delle prestazioni del processo e di valutare l'efficienza della desolforazione;
5. al fine di perseguire un progressivo e continuo miglioramento delle prestazioni emissive connesse all'utilizzo dei gas siderurgici, si prescrive il raggiungimento, entro il termine di 10 anni dall'emanazione del presente provvedimento, di un tenore di  $H_2S$  corrispondente alle migliori prestazioni della BAT n. 48 di cui alla decisione 2012/135/UE (BATC produzione acciaio). Pertanto, il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente, in tempo utile per traguardare quanto sopra, il progetto di adeguamento corredato di cronoprogramma di dettaglio.

## 6. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n. 58 relativo alle tariffe da applicare alle istruttorie delle AIA, ha versato la tariffa prevista, ritenuta congrua.

## 7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere aggiornato alla luce del presente parere.

